FISCO INTERNAZIONALE

LE TUTELE DEL CONSUMATORE NELL'E-COMMERCE

2242

Facciamo e–commerce; abbiamo ricevuto un pagamento con carta dall'Indonesia. Abbiamo quindi spedito la merce. Dopo circa due mesi, la nostra banca storna l'accredito con causale «uso fraudolento della carta». Il cliente non riconosce il suo utilizzo. Che valore ha un pagamento con carta on–line? È corretto il comportamento della banca?

Lettera firmata – LODI

La materia dei contratti conclusi tramite Internet nel nostro ordinamento giuridico è disciplinata dal Dlgs 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE sui contratti conclusi mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza.

Scopo fondamentale del decreto è indubbiamente la tutela del consumatore. Infatti, lo stesso si preoccupa di disciplinare le informazioni che il consumatore deve ricevere dal fornitore (articolo 3); il diritto di recesso del consumatore (articolo 5); i termini di esecuzione del contratto (articolo 6); il pagamento mediante carta di credito (articolo 8). In particolare, l'articolo 8, comma 2, si occupa di tutelare il consumatore nel caso in cui la sua carta di credito sia utilizzata, fraudolentemente, quale mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi a distanza.

Nonostante questa articolata disciplina, può, però accadere che l'acquisto effettuato da chi sia venuto a conoscenza del numero di carta di credito altrui ottenga esito positivo. Ciò in quanto in Italia gli istituti di emissione delle carte di credito, cui compete l'autorizzazione all'operazione di pagamento, nonché i soggetti che rendono tecnicamente possibile la transazione on–line, sono tenuti a controllare la correttezza del numero della carta e la data di scadenza ma non anche la corrispondenza tra il numero fornito e l'eventuale titolare. Proprio allo scopo di tutelare il consumatore in una simile evenienza, la norma dispone che gli istituti di emissione sono tenuti a riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 (norma che sanziona chi utilizza carte di credito non essendone titolare); gli istituti di emissione hanno poi il diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al legittimo titolare.

Se da un lato tale disciplina ha il pregio di tutelare il consumatore dall'acquisto fraudolento tramite Internet, dall'altro porta al risultato di "scaricare" sul solo fornitore le conseguenze dell'illiceità.

Il fornitore, dunque, oltre a non poter effettuare un controllo diretto confrontando il numero di carta di credito con i dati personali dell'effettivo titolare, è tenuto ad accollarsi il rischio della rivalsa degli istituti di emissione che operano, in caso di uso fraudolento della carta, riaccreditando le corrispondenti somme al legittimo titolare.

I fornitori di beni e servizi on line dovranno quindi usare tutte le cautele possibili almeno al fine di rintracciare l'illegittimo utilizzatore e rivalersi sullo stesso. Inoltre, per annullare le conseguenze derivanti dall'addebito delle somme riaccreditate al titolare della carta, utile sarebbe per il fornitore la stipulazione di un contratto di assicurazione in copertura ad un simile, e non remoto, rischio.

A cura dello Studio Ferrajoli

FOGLIO 7 - ESPERTO - 9 giugno 2003